

16267



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 856 /DA del 31/10/2018

Oggetto: Contenzioso Crisafulli Fortunata/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Giuseppe Coppolino

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Catania RG 10040/16, tra le parti Crisafulli Fortunata/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 579/18 del 14/03/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 1.470,24 oltre interessi per € 19,73, alla refusione delle spese di lite per € 135,28, al rimborso delle spese di CTU sostenute per € 317,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.205,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.441,18 da distrarsi al patrocinatore avv. Giuseppe Coppolino, come da conteggio inviato dall'avv. Coppolino, per un totale complessivo di € 3.383,43;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3.383,43 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 579/18 del 14/03/2018 del G.d.P. di Catania il pagamento della somma di € 1.942,25 a favore di Crisafulli Fortunata nata a S. Filippo del Mela l'8/08/1942 c.f. CRSFTN42M48H842X tramite bonifico sul c/c IBAN IT90V 07601 16500 001008 099507 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.441,18 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Coppolino nato a Milazzo il 3/04/1983 c.f. CPPGPP83D03F206E, tramite bonifico sul c/c IT38Z 07601 16500 000026 505933 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3225 Il Dirigente Amministrativo
del 2018 Antonino Caminiti

Importo € 3.383,43
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 2/11/18 Il Funzionario



Tipo E-mail PEC
Da - - < giuseppe.coppolino@cert.ordineavvocatibarcellona.it >
A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
Oggetto Sentenza n. 579-18 Crisafulli Fortunata - Consorzio Autostrade Siciliane

Lunedì 03-09-2018 19:09:00

Spett.le CAS

si trasmette in allegato Sentenza n. 579/2018 scaturita dal procedimento n. 10040/2016 Giudice di Pace di Catania, con la quale Codesto Spett.le Consorzio è stato condannato al pagamento delle somme come meglio specificate nelle note allegate.

Distinti Saluti

Avv. Giuseppe Coppolino

--

Allegati:
Nota_Crisafulli_Fortunata.pdf Nota_Avv._Coppolino_Giuseppe-Cas.pdf Fattura_CTU_Grasso.pdf
Sentenza_n._579-18_GdP_Catania._Crisafulli-CAS.pdf 20180903_135130.jpg 20180903_135136.jpg

Dati Tecnici:
smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml


Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
05 SET. 2018		
DIR. GEN.	DA	D.A.T.E.

Sim 7/11/18
4

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 19817
del 05-09-2018 Sez. A



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 19817
del 05-09-2018 Sez. A



Spett.le
Consorzio Autostrade Siciliane
Contrada Scoppo
98122 - Messina

A mezzo PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it

**OGGETTO: Sentenza n. 579/2018 Giudice di Pace di Catania
Crisafulli Fortunata/ Consorzio Autostrade Siciliane**

La sottoscritta Sig.ra **CRISAFULLI Fortunata**, nata a San Filippo del Mela (ME), il 08.08.1942 ed ivi residente alla Via Luigi Rizzo, n. 26, cod. fisc.: CRS FTN 42M48 H842X, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Giuseppe Coppolino sito in San Filippo del Mela (ME), alla Via Belvedere, n. 22, con la presente significa quanto segue.

In virtù della Sentenza n. 579/2018 scaturita dal procedimento n. 10040/2016 Giudice di Pace di Catania, con la quale Codesto Spett.le Consorzio è stato condannato al pagamento in favore della scrivente della somma di € 1.470,24 per sorte capitale oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, alla refusione delle spese di lite liquidate in € 135,28 e delle somme avanzate a titolo di acconto per le spese di CTU di € 317,00, si riporta di seguito la specifica:

Sorte capitale	€ 1.470,24
Interessi al 30/08/18	€ 19,73
Spese di lite	€ 135,28
Acconto spese CTU	€ 317,00
Totale	€ 1.942,25

Si allegano alla presente: Sentenza n. 579/2018 Giudice di Pace di Catania; Fattura CTU.

Il pagamento dovrà essere effettuato al seguente IBAN:

IT90 V076 0116 5000 0100 8099 507 intestato a Crisafulli Fortunata.

San Filippo del Mela (ME), 30.08.2018

Fortunata Crisafulli
Crisafulli Fortunata

Avv. Giuseppe Coppolino

Via Belvedere n. 22 - 98044 San Filippo del Mela (ME)

PEC: giuseppe.coppolino@cert.ordineavvocatibarcellona.it

Tel./Fax. 090932673 - Cell. 3478620750

Codice Fiscale: CPP GPP 83D03 F206E

Gentile Sig.ra

Crisafulli Fortunata

Via L. Rizzo, n. 26

98044 San Filippo del Mela (ME)

(Cod. Fisc.: CRS FTN 42M48 H842X)

Nota Pro Forma

Oggetto: Assistenza legale – Proc. n. 10040/2016 GdP Catania
Crisafulli Fortunata/Consorzio Autostrade Siciliane

Descrizione	Importo
Onorari	€ 1.205,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 180,75
Sub totale	€ 1.385,75
Cassa Avvocati (4%) su sub totale	€ 55,43
Spese Vive	€ 13,58
Importo Dovuto	€ 1.454,76

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-75, L. 190/2014
(regime forfettario agevolato)

San Filippo del Mela (ME), 30/08/2018

Codice IBAN

IT 38 Z076 0116 5000 0002 6505 933

Conto Banco Posta Filiale di Olivarella

Intestato a Giuseppe Coppolino

STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Coppolino
Via Belvedere, 22 - Tel./Fax. 090932673
98044 San Filippo del Mela (ME)
A. 03481740839
avv.giuseppecoppolino@gmail.com


GEOM. Grasso Leonardo

Via Giacomo Matteotti, 1/A

95022, Acì Catena (CT)

Part.IVA 04374910877

GRSLR576E200351K

**Cliente**

Crisafulli Fortunata

Via Luigi Rizzo n°26

98044 San Filippo del Mela (ME)

Nr. Fattura

08

del 07/08/2018

Cod. cliente

Part.IVA

Cod.fisc

CRSFTN42M48HB42X

Pagamento

CONTANTE

Data	Descrizione	Ore	Prezzo unit.	Sc.	Importo €
07/08/2018	Acconto Consulenza tecnica d'Ufficio Giudice di Pace di Catania - procedimento n.10040/2016 R.G. - "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge n. 159/2014 così come modificata dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 199/2014. Imposta di bollo da 2 euro esente sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro"				300,00
Spese Anticipate esenti I.V.A. - Imposta di bollo					€ 2,00
Imponibile prestazioni					€ 300,00
Rivalsa parziale contr. previg.					5% 15,00
TOTALE IMPONIBILE					€ 315,00
IVA 22%					
TOTALE FATTURA					€ 315,00
RITENUTA ACCONTO 20%					
NETTO DA VERSARE					€ 317,00

Scadenze
pagamentiIN ATTESA DI BONIFICO - BANCA INTESASANPAOLO FILIALE DI ACIREALE PIAZZA DUOMO 33
95024 ACIREALE (CT) IBAN: IT16D0306926200100000001277 - GRASSO LEONARDO



ORIGINALE

SENT. N. 573/18
R.G. N. 10040/16
Circ. N.
Rep. N.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Il Giudice di Pace di Catania nella persona dell'avv. Francesca Potenza ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10040 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2016 promossa da

CRISAFULLI FORTUNATA, nata a San Filippo del Mela (ME), in data 08.08.1942, ivi residente alla via Luigi Rizzo n. 26, C.F. CRSFTN42M48H842X, elettivamente domiciliata in Acireale, via Kennedy n. 56, presso lo studio dell' Avv. Iozzia Debora, recapito professionale dell'Avv. Giuseppe Coppolino, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

Contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, contrada Scoppo Viale Boccetta, P.IVA 01962420830, elettivamente domiciliata in Gela, Corso Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Geltrude Bonura, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Avente ad oggetto:

Risarcimento danni da insidia stradale

Le parti concludevano come da verbale di udienza del 22.01.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra Crisafulli Fortunata con atto notificato il 05.09.2016, conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio giudiziario, il Consorzio Autostrade Siciliane per sentirlo condannare quale ente responsabile della manutenzione dell'Autostrada A18, al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in € 1.694,56, in seguito al sinistro occorso in data 23.12.2015, alle ore 05:30.

L'attrice esponeva di essere proprietaria del veicolo Citroen tg. DZ262MB, condotto dal sig. Grillo Domenico che il giorno 23.12.2015 percorreva l'Autostrada A18, con direzione di marcia Catania- Messina, quando giunto nei pressi della Barriera di San Gregorio, urtava con la parte anteriore del veicolo detriti di metallo presenti sulla corsia di marcia e non segnalati, che causavano danni alla propria vettura. Precisava che interveniva la Polizia Stradale di Barcellona P.G. che effettuava i rilievi. Assumeva la responsabilità di parte convenuta tenuta al controllo della sede stradale. Si costituiva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane che contestava la domanda imputando la causa dell'evento dannoso a caso fortuito e/o forza maggiore, deducendo il mancato riscontro oggettivo della non prevedibilità e non visibilità dell'insidia; in subordine assumeva il concorso di colpa del conducente del veicolo di parte attrice per condotta di guida imprudente. Infine, contestava il quantum della pretesa risarcitoria in quanto esagerata e non correlata all'effettivo pregiudizio subito.

A seguito di istruttoria orale ed espletata C.T.U. tecnica, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra.

Dall'istruttoria espletata appare provato l'accadimento del sinistro: il rilevamento effettuato dalla Polizia Stradale nell'immediatezza dei fatti, attesta i danni riportati dalla vettura di parte attrice (alleg. n. 2 del fascicolo di parte attrice).

La dichiarazione del teste Impalà Salvatore Giuseppe conferma l'avvenuto urto della vettura di parte attrice con detriti di metallo presenti sulla sede stradale dell'Autostrada A18. Il teste ha riferito che i detriti si trovavano sulla corsia di marcia della Citroen e non vi era alcuna segnalazione della loro presenza, ed ha precisato che il conducente della vettura non perdeva il controllo del veicolo ma si fermava per constatare i danni e chiedere l'intervento della Polizia Stradale.

La CTU tecnica espletata ha accertato la compatibilità dei danni riportati dal veicolo Citroen tg. DZ262MB, con la dinamica esposta in citazione, rilevando che il suddetto veicolo presentava nel frontale anteriore i segni caratteristici di un urto contro frammenti probabilmente metallici che venivano intercettati in corsa dal veicolo e proiettati sulla sezione sottostante e soprastante. Con la rosa dei frammenti a determinare, durante il rotoilamento in asse del veicolo in percorrenza su autostrada, le tipiche frastagliature alla zona investita.

Alla luce di tali risultanze si ritiene sussistente la responsabilità del convenuto Consorzio Autostrade Siciliane in quanto Ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada che avrebbe dovuto "per un verso diligentemente controllare le condizioni della strada, controllare anche le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, e, per altro verso non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito e della sussistenza di causa di esclusione di responsabilità e di responsabilità concorsuale del conducente del veicolo. Invero, risulta provato il carattere insidioso della presenza di detriti metallici sul manto stradale, non prevedibili e non segnalati.

Secondo giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, per assicurare la sicurezza degli utenti l'Ente proprietario della strada ha l'obbligo di provvedere alla relativa

manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. 14 marzo 2006, n. 5445; 4 ottobre 2013, n. 22755- Cass. 10.1.2017, n. 260).

In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, la CTU tecnica ha stimato i costi di riparazione in € 1.470,24, iva compresa. Su tale somma, già rivalutata in quanto liquidata ai valori attuali, occorre aggiungere gli interessi moratori al tasso legale dalla data del sinistro sino alla data del saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.

Le spese di C.T.U. tecnica, che si liquidano in € 519,98 per onorario, comprensivi dell'acconto riconosciuto, si pongono a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così dispone:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.470,24 in favore di Crisafulli Fortunata a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino al soddisfo ed alla refusione delle spese di lite che liquida in € 135,28 per spese, € 1.205,00 per compensi, oltre Iva, spese generali e CPA., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
- Pone le spese di C.T.U. tecnica a definitivo carico di parte convenuta.

Catania li 14.3.2018

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesca Potenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania li 16 MAR 2018

IL CANCELLIERE
(Grazia Carrozzella)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv. **DO GIUSEPPE COPPOLINO**

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

Dot. Vincenzo Caruso

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

CATANIA, **28 MAG. 2018**

CANCELLIERE/FUNZIONARIO



CRISAFULLI
ROBERTA
08-08-1942
81 1 A 1942
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
Italiana
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
VIA LUIGI RIZZO 26
Stato civile
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 156
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari nulla

Impronta del
SAN FILIPPO**Impronta**
indice

Spedizione
Dir. 1161

01-08-2021

5:02

AY 3588238

1720.000 OCY ROMA

REPT

CAR

CR